



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;

VISTO il D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO l'art. 6, commi 3 e 4 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che la prova orale ha per oggetto il programma di cui all'allegato A del D.M. 95 del 23 febbraio 2016;

VISTA la tabella A allegata al citato D.M. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli;

VISTO l'avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;

VISTI gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, che stabiliscono i requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione;

VISTO l'art. 5, c. 2 del citato D.D.G. 85/2018, che richiama l'allegato A dell'O.M. 97 del 23 febbraio 2016 nella parte in cui detta disposizioni per la composizione delle Commissioni per la prova orale delle classi di concorso afferenti ad ambiti disciplinari verticali;

VISTI i propri decreti n. 1096 del 10/07/2018; n. 2089 del 30/10/2018 e n. 7 del 21/01/2019 con i quali è stata costituita e successivamente modificata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il personale docente, relativa alla classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTO l'art. 3, c. 4 del bando di concorso D.D.G. 85/2018 che consente la partecipazione con riserva ai candidati che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 ma sono ancora in attesa del riconoscimento da parte del MIUR;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati,

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

VISTO il proprio decreto n. 249 del 11/06/2019 di approvazione della graduatoria di merito;

CONSIDERATO che, a seguito del citato decreto n. 249 del 11/06/2019, sono pervenute segnalazioni da parte di candidati inseriti nella graduatoria finalizzate ad ottenere una rivisitazione della valutazione dei propri titoli, e che le stesse sono state trasmesse alla commissione per la relativa valutazione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove suppletive in virtù di provvedimenti giudiziari;

VISTE le graduatorie di merito aggiornate, compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice per la classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, dopo aver analizzato le richieste di rettifica del punteggio per titoli;

VALUTATA positivamente l'istanza del candidato Dell'Orto Vito finalizzata ad ottenere, a seguito del decreto AOODPIT 1477 del 23/10/2018 di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero, lo scioglimento della riserva con cui risulta inserito nella graduatoria in questione;

VISTA l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1060/2019 con cui *“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie parzialmente l'appello cautelare e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza appellata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione del merito davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito del già proposto incidente di costituzionalità.”* ha riformato la precedente ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5399/2018 in virtù della quale il candidato Giralumi Daniel è stato ammesso a sostenere con riserva la prova orale della procedura in questione;

VISTA l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 566/2019 con cui *“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, denega ai sensi e nei limiti della motivazione l'ammissione con riserva dei ricorrenti. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”* ha riformato la precedente ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5574/2018 in virtù della quale il candidato Riso Nicola è stato ammesso a sostenere con riserva la prova orale della procedura in questione;

DECRETA

Art. 1) È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, integrata con i candidati che sono stati ammessi a partecipare alla sessione suppletiva di esame.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Il candidato Giralumi Daniel (05/05/1972 - EE) ha sostenuto con riserva la prova orale conseguendo un punteggio complessivo pari a 34,5/100 (15 prova orale e 19,50 titoli) ma non si procede all'inserimento nella relativa graduatoria di merito per la motivazione riportata nelle premesse.

Il candidato Riso Nicola (29/11/1978 - VV) ha sostenuto con riserva la prova orale conseguendo un punteggio complessivo pari a 43,1/100 (31 prova orale e 12,10 titoli) ma non si procede all'inserimento nella relativa graduatoria di merito per la motivazione riportata nelle premesse.

Art. 2) Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante; esse sostituiscono le corrispondenti graduatorie precedentemente approvate con decreto 249 del 11/06/2019.

Art. 3) I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, in relazione alle disponibilità riservate alla suddetta procedura concorsuale e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'accesso, da verificarsi anche all'atto dell'assunzione in servizio.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto PELLECCIA